



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione TECNICA/OPERATIVA

Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

☎ (+39) 0565/261011

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 28 /2018 in data 11 Maggio 2018

TITOLO: OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO SEDIMENTI MARINI ALL'INTERNO DELL'AMBITO PORTUALE DEL PORTO DI SALIVOLI IN COMUNE DI PIOMBINO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

- VISTA** la legge 31 dicembre 1982 n.979 "Difesa del mare, protezione ambientale";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15/07/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini;
- VISTA** la nota senza protocollo (assunta al protocollo di questo Ufficio al nr. 5244 in data 19.04.2018) della Società "Cooperativa l'Ormeggio S.R.L., intesa ad ottenere l'autorizzazione alle operazioni di spostamento sedimenti marini all'interno dell'ambito portuale del Porto di Salivoli Comune di Piombino (LI).
- VISTA** la determina della Regione Toscana n° 6851 in data 08/05/2018 con la quale autorizza lo spostamento di sedimenti marini all'interno dell'ambito portuale del porto di Salivoli in Comune di Piombino (LI);
- VISTA** la nota prot. 2018/14209 data 24 aprile 2018 del Comune di Piombino ufficio Demanio Marittimo relativo al nulla osta all'esecuzione di spostamento di sedimenti in ambito portuale, porto turistico di Salivoli;
- VISTA** la nota n° 02/02/16/6326/S.O. del 11 maggio 2018 con la quale è stato richiesto il nulla osta ed emissione avviso ai naviganti;
- VISTA** la relazione tecnica operazioni livellamento all'interno della struttura portuale della Marina di Salivoli datata 11/04/2018 e redatta dallo studio Oikos Engineering;
- VISTO** La convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO** necessario emanare la presente ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché l'art.14 della legge 28 Gennaio 1994 n° 84.

RENDE NOTO

che dal giorno **14 maggio al giorno 15 giugno 2018 incluso**, verranno eseguite operazioni di spostamento sedimenti marini all'interno dell'ambito portuale del porto di Salivoli in Comune di Piombino, al fine di livellare i fondali ed eliminare l'attuale condizione di pericolo presente nell'area dovuta alla presenza di basso fondale, nonché monitoraggio acque e rilievi batimetrici.

Tali interventi dovranno essere effettuate con unità a norma con tutto quanto legalmente previsto e documentalmente necessario, interesseranno l'area evidenziata nella già citata planimetria, le cui coordinate sono di seguito riportate:

A	42° 55.8780' N	010° 30.5160' E	AREA DI RIMOZIONE
B	42° 55.8540' N	010°30.5340' E	AREA DI DEPOSITO

ORDINA

Articolo 1

Nei tempi e nel tratto di mare suddetto, sono vietati:

- la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale ad esclusione di quelle impegnate nelle operazioni in parola e ai mezzi di soccorso e di polizia.

Il transito negli specchi acquei adiacenti deve svolgersi con la massima cautela, alla velocità minima necessaria per la manovra di governo in sicurezza tenendo conto degli eventuali segnali effettuati dai mezzi impegnati nelle operazioni onde evitare la formazione di moto ondoso nelle vicinanze dell'imboccatura. Per tutta la durata dei lavori la ditta esecutrice dovrà garantire l'ingresso e l'uscita al porto turistico di Salivoli coordinando l'ingresso e l'uscita dei natanti/imbarcazioni tramite il proprio personale dotato di idoneo mezzo nautico e apparato Vhf e dovrà, altresì, garantire 3 fasce orarie, suddivise nell'arco della giornata debitamente pubblicizzate al ceto diportistico e peschereccio insistente all'interno del porto. Resta inteso che la limitazione temporale per l'ingresso e l'uscita nel porto in parola non è applicabile ai mezzi di soccorso e a tutti i mezzi di polizia.

Inoltre dovrà essere garantito l'accesso in porto a tutte le unità che per emergenza abbiano necessità di ormeggiare all'interno del Porto in questione.

Articolo 2

La ditta commissionaria dei lavori in questione, dovrà mettere in opera tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia e necessari per lo svolgimento delle precitate operazioni.

E' fatto inoltre obbligo alla stessa, di:

- Adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza e la segnalazione delle aree oggetto dei lavori, mostrando in modo ben visibile i segnali prescritti dalla Colreg 72, "Norme per prevenire gli abbordi in mare";

- Eseguire i lavori ai sensi della lettera f), art. 2 del D.M. 173/2016, tali attività dovranno essere eseguite nel massimo rispetto dell'ecosistema marino, adottando ogni accorgimento idoneo per evitare condizioni di dispersione e torbidità persistenti e diffuse delle acque marine al di fuori dell'ambito portuale d'intervento, inoltre non è consentita la movimentazione dei sedimenti al di fuori dell'ambito portuale;
- Eseguire i lavori nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
- Sospendere le operazioni in caso di condimeteo avverse;
- Prestare ascolto continuo su VHF Ch 16 e 13;
- Comunicare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino qualsiasi eventuale impedimento alle operazioni;
- Comunicare giornalmente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, gli orari di inizio e termine operazione.

Articolo 3

La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non esime la società esecutrice delle operazioni in parola di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi od enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

La società esecutrice dei lavori dovrà attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità Marittima in aggiunta a quelle citate nella presente Ordinanza.

Prima dell'inizio delle attività descritte nel "rende noto", il rappresentante della società esecutrice delle operazioni di indagine dovrà sottoscrivere, per accettazione, formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza accettando, nel contempo, di manlevare l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 4

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito/reato, e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti disposizioni, la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite i locali organi di informazione.

Piombino, 11 maggio 2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Rossella LOPRIENO

OGGETTO: art. 109 D.Lgs. 152/2006 - lettera e) dell'art. 17, della L.R. 80/2015 - nullasta allo spostamento dei sedimenti marini in ambito portuale del porto di Salivoli in comune di Piombino. Richiedente Cooperativa L'Ormeccio.

Allegato n. 1 "Planimetria aree di intervento"

